

N. 046 di reg.
Del 14.06.2017



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 L. 241/90 PER INTERVENTO URBANISTICO EDILIZIO. NULLA OSTA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA.

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 12.45 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE	Sindaco	X	
2) FERRO SAMANTA	Assessore		AG
3) MALAMAN FABIO	Assessore	X	
4) RANZATO NICOL	Assessore	X	
5) BIASIO MASSIMO	Assessore	X	
6) MATTIUZZI ANDREA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Perozzo dott.ssa Chiara** che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 80 dello Statuto Comunale.

Il Sig. **Zin avv. Enrico Alfonso Michele** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Da sottoporre a ratifica consiliare (art. 42, comma 4° D.Lgs. n° 267/2000)	[]
Da comunicare al consiglio Comunale (art. 166, comma 2° D.Lgs. n° 267/2000)	[]
Immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000)	[x]
Invio ai Capi gruppo (art. 125, D.Lgs. 267/2000)	[x]
Invio alla Prefettura (art. 135, D.Lgs. n° 267/2000)	[]

OGGETTO: PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 L. 241/90 PER INTERVENTO URBANISTICO EDILIZIO. NULLA OSTA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA.

PREMESSO che

il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato di:

- PATI approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 49 del 22.02.2012; pubblicata sul BUR del 16.03.2012;
- PAT approvato con Conferenza di servizi il 02.04.2013, ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 05.06.2013; pubblicata sul BUR del 05.07.2013;
- Piano degli Interventi:
 - prima fase conclusasi con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 38 del 27.11.2013, con efficacia dal 27.01.2014;
 - seconda fase conclusasi con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 11 del 02.04.2014, con efficacia dal 28.06.2014;
- Variante n. 1 al Piano degli interventi approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2015;
- Variante n. 2 al Piano degli interventi adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 16.11.2016, tuttora in itinere;
- Variante n. 3 al Piano degli interventi adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2017, tuttora in itinere;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Congregazione dei Testimoni di Geova ha presentato in data 08.06.2017 prot. 9193 istanza con la quale ha inteso manifestare la propria volontà a realizzare un intervento di carattere urbanistico edilizio in località Isola Mantegna proponendo un possibile accordo ai sensi dell'articolo 11 della L. 241/90 che delinea le finalità di interesse pubblico.

Sommariamente il contenuto verte nei seguenti temi:

- a) realizzazione di una nuova sala di culto;
- b) eliminazione di un elemento detrattore presente nel territorio (stalla)
- c) contributo quale ristoro per la trasformazione di suolo che l'intervento sottende da impegnare per la sistemazione di un edificio comunale "ex Scuola Mantegna".

La proposta avanzata coinvolge più proprietà che hanno espresso il loro assenso sottoscrivendo la proposta ciascuno per quanto di competenza in specie:

- Congregazione dei Testimoni di Geova a riguardo dell'area identificata al C.T. fg. 7 mappali 14 – 404 – 406 – 408;
- Corradin Antonio per la demolizione dell'elemento detrattore (stalla), C.T. fg. 7 mappale 401;

- Carolo Luigi per la demolizione dell'elemento detrattore (stalla), C.T. fg 7 mappale 402;

CONSIDERATO che

- gli obiettivi perseguiti dal Piano strutturale e recepiti in quello operativo invocano in termini generali il miglioramento su tutto il territorio della qualità della vita nel rispetto della normativa vigente e ciò implica da un lato l'incremento della dotazione di servizi ed infrastrutture e dall'altro la riduzione del consumo di risorse naturali e maggior tutela dell'ambiente nonché delle peculiarità presenti;
- l'ATO n. 1 che comprende la frazione omonima di Isola Mantegna presenta una modesta dotazione di servizi (prevalentemente da imputare al contenuto numero di abitanti presenti ed alle caratteristiche stesse del sito riconducibile al "borgo rurale") e la proposta avanzata concretamente è intesa ad implementare detti spazi;
- le finalità presupposte dell'accordo descritto consentirebbero di realizzare un nuovo luogo di incontro religioso e riattivare/riqualificare attraverso opportuni interventi manutentivi la funzionalità dell'ex "scuola Mantegna" al fine di dotare la frazione di una "sala civica";

ATTESO che

- la Legge Regionale n. 12 del 12.04.2016 ha definito puntualmente i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi disponendo all'articolo 2 comma 4 l'obbligo nei Comuni dotati di PAT che dette strutture debbano collocarsi esclusivamente su aree destinate a servizi ai sensi dell'articolo 31 comma 2 lett. d) e f);
- l'ambito d'intervento è classificato dal Piano degli Interventi come "area agricola delle frange urbane – fascia 1 e di connessione naturalistica di 2 grado" e per tale circostanza invoca l'approvazione di specifica Variante al Piano di Assetto del Territorio ed allo stesso Piano degli Interventi per poter commutare la destinazione in servizi (Z.T.O. "F");
- la fattispecie potrebbe essere perseguita con l'applicazione dell'art. 7 della L.R. 11/2004 poiché dispone al comma 1 quanto segue: "*Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000. I rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.*"
- la nuova L.R. sul consumo di suolo all'articolo 12 comma 1 lettera c), non pone limiti o condizioni ad opere pubbliche o di interesse pubblico;

La specificità del procedimento da attivare per rendere operativa la proposta di accordo ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990, l'interesse della stessa collettività, esorta a procedere con particolare attenzione e trasparenza.

Ritenuto che nulla osta all'avvio del procedimento per l'intervento urbanistico-edilizio descritto con le modalità ed obblighi definiti dalla normativa vigente e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

PROPONE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato TUEL 267/2000;

Con voti unanimi, espressi come per legge,

DELIBERA

1. **DI CONSENTIRE**, per quanto precede, l'avvio del procedimento amministrativo in argomento precisando a priori che il presente nulla osta non impegna in alcun modo l'Amministrazione in termini di diritti presunti, rimborsi, indennizzi o di ogni altro genere ed a qualsiasi titolo;
2. **DI PUNTUALIZZARE** che le modalità di concretizzazione della proposta presentata dalla Congregazione dei Testimoni di Geova (in atti presso il settore urbanistica-edilizia privata) dovranno essere disciplinate con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della L.R. 11/2004, (propedeutica ad attivare il possibile "Accordo di Programma" di cui al medesimo articolo) da approvare con specifica delibera;
3. **DI PROCEDERE** alla informazione pubblica mediante pubblicazione sul sito Web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 39;
4. **DI DARE MANDATO** al responsabile del settore urbanistica ed edilizia di espletare tutte le procedure connesse e conseguenti al perfezionamento della presente deliberazione;
5. **DI DARE ATTO** che tutte le spese inerenti le procedure e conseguenti l'iter di espletamento del possibile accordo pubblico/privato sono a carico del proponente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Zin avv. Enrico Alfonso Michele



Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara

È copia conforme all'originale.

Piazzola sul Brenta, li 20 GIU. 2017

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Bruni Dott. Enrico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep..... Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 20 GIU. 2017 al 05 LUG. 2017.

Il messo comunale
Paolo Pirolo

File firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Piazzola sul Brenta, li

Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara